



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Regione Veneto - Provincia di Verona

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n°

Registro Generale n° 71/2021 DEL 07/08/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI ED IGIENICO-SANITARI

IL SINDACO

Considerato che negli ultimi anni, durante la stagione estiva, si è verificato un notevole incremento dei consumi d'acqua potabile dovuto in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di giardini ed orti;

Rilevato che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

Considerato che la scarsità d'acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere che si riscontra nelle ore diurne e nel periodo della siccità estiva è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini o per il riempimento di piscine private o vasche;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

Vista la nota di prot. com.le n. 15643 del 27/06/2021 con la quale la Società Acque Veronesi S.c. a.r.l. chiede la limitazione di utilizzo di acqua potabile che non sia ad uso domestico;

Considerata, pertanto, la necessità a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici – lavorativi e potabile;

Richiamata la precedente ordinanza n° 90 del 003/07/2019;

Visti gli art. 50 comma 5 e 54 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.m.ii.;

ORDINA

a tutti i cittadini utilizzatori, a partire dalla data odierna e fino al 31 agosto 2021 salvo diverso provvedimento, di utilizzare l'acqua erogata dal pubblico acquedotto per fini di irrigazione, lavaggio automezzi, riempimento piscine e quant'altro non sia strettamente

necessario ai fini del fabbisogno umano **ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DALLE ORE 21.00 FINO ALLE ORE 06,00** del mattino seguente;

AVVERTE

Che la violazione al dispositivo della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

In caso di recidiva potrà essere disposta anche la sospensione dell'erogazione dell'acqua secondo quanto previsto dal regolamento per la gestione dell'acquedotto.

Dispone

Che copia della presente ordinanza sia affissa all'albo Pretorio Comunale, che alla stessa venga data opportuna divulgazione.

La presente venga esposta nei luoghi di pubblica frequentazione, per l'opportuna conoscenza da parte della popolazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.


INFORMA

Che a norma dell'art. 8 della legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è Arch. Andrea Marzuoli presso l'Area SEI del Comune di San Pietro in Cariano, aperto nel seguente orario:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| - Lunedì, martedì, Giovedì e Venerdì | dalle 10.30 | alle 13.00 |
| - Mercoledì | dalle 15.00 | alle 17.30 |

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ai soggetti interessati o di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o entro 120 (centoventi) giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n1199.

San Pietro in Cariano il 07/07/2021


IL SINDACO
Ing. Gerardo Zantedeschi